

**RICHIESTA DI
RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)**

Il/La sottoscritto/a
cognome nome

codice fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

nato/a a prov. il/...../.....

residente a prov. CAP

via n.

tel. e-mail

DICHIARA

- che accederà alla pensione di previdenza obbligatoria di vecchiaia in data/...../.....;
- di avere cessato il rapporto di lavoro presso la Ditta/Ente
in data/...../.....

- (A) nel caso di RITA per contribuzione:
 - di raggiungere i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia entro i prossimi 5 anni;
 - di vantare una contribuzione minima di 20 anni nel regime obbligatorio di appartenenza;
 - di avere maturato almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari;
- (B) nel caso di RITA per inoccupazione:
 - di trovarsi da più di 24 mesi nella condizione di inoccupazione/disoccupazione;
 - di raggiungere i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia entro i prossimi 10 anni;
 - di avere maturato almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari;

CHIEDE

la RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA¹:

- nella misura² del%
 - con periodicità di erogazione trimestrale
 - che il montante richiesto destinato alla RITA venga investito³ nel:
 - comparto Garantito (comparto più prudente del Fondo)
 - comparto Prudente
 - comparto Dinamico
- N.B.: In caso di mancata indicazione, il montante sarà riversato nel comparto più prudente della forma pensionistica complementare, ovverosia nel comparto Garantito.

¹ La RITA non può essere concessa nei casi in cui, a causa dell'immediata prossimità dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia, non sia possibile attuare un frazionamento in almeno due rate. Per tale ragione, considerati i tempi tecnici di processazione della prestazione, la richiesta di RITA deve essere presentata al Fondo almeno 6 mesi prima della data di compimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

² In caso di richiesta di RITA in forma parziale o di successivi versamenti contributivi volontari, la parte residua della posizione continuerà a essere gestita nella modalità ordinaria con le prerogative tipiche ammesse dalla normativa vigente.

³ Ove tale scelta comporti una variazione del comparto di investimento (cd. switch), può essere esercitata a prescindere dal periodo minimo di permanenza di almeno un anno in uno stesso comparto, fatto salvo il rispetto del periodo minimo di cui all'articolo 6, comma 3, dello Statuto. Nel caso in cui si scelga di cambiare comparto/i rispetto a quello a cui la propria posizione afferiva precedentemente all'attivazione della RITA, tale scelta produce gli effetti di uno switch, per cui in questo caso da tale data decorrerà il periodo minimo di permanenza di almeno un anno nel/i comparto/i scelto/i. Una volta trascorso il periodo minimo di permanenza nel/i comparto/i scelto/i, l'iscritto può esercitare la facoltà di cambiare ulteriormente il comparto di investimento della posizione individuale (o della porzione di posizione) destinata alla RITA nonché il comparto del montante non destinato alla RITA (comprensivo dei versamenti confluitivi successivamente all'attivazione della RITA).

